

Dalle agenzie al sistema nazionale, come cambia il controllo ambientale

ALESSANDRO BRATTI – Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

*Al di là di quello che può essere l'assetto normativo contenuto nella legge 68/2015 di contrasto agli ecoreati, **va specificato e stabilito per legge che le asseverazioni devono essere fatte dalle ARPA.***

Le funzioni che svolge un tecnico di ARPA e quelle che svolge un carabiniere o un poliziotto sono assolutamente differenti, nel senso che mentre le forze di polizia hanno più capacità dal punto di vista ispettivo, gli operatori delle agenzie hanno competenza tecnica.

*Bisogna costruire, anche attraverso accordi volontari, una sinergia sempre più forte fra organismi tecnici e il nuovo nucleo che si verrà a costituire all'interno dei Carabinieri, che si occuperà di ambiente. In questa fase di evoluzione il sistema delle Agenzie deve instaurare con l'Arma dei Carabinieri-Forestale, Capitanerie di porto e tutti coloro che hanno funzioni ambientali dei protocolli operativi che **evitino sovrapposizioni inutili.***

LUCA MARCHESI – Presidente AssoARPA

Un altro aspetto delicato che la legge 132/2016 affronta è senza alcun dubbio quello del personale ispettivo. La norma stabilisce infatti che il personale addetto alle funzioni ispettive verrà individuato sulla base di un regolamento emanato da ISPRA con il contributo delle Agenzie e dovrà prevedere, tra l'altro, criteri generali per lo svolgimento dei controlli.

In questo contesto si dovrà affrontare l'importante tema della coesistenza, nelle Agenzie, di due diversi aspetti e significati del termine "controllo ambientale".

Per le Agenzie il "controllo ambientale" è infatti innanzi tutto il controllo e la conoscenza dello stato, delle pressioni e degli impatti, ovvero la comprensione di fenomeni tecnico-scientifici a volte molto complessi. È il controllo tecnico-scientifico avanzato e moderno dell'approccio UE, che nasce ex ante con la scrittura dell'atto autorizzativo e che prosegue ex post in un confronto dialettico e positivo con le aziende, da affrontare dunque con approccio costruttivo e collaborativo.

È un controllo finalizzato a innalzare effettivamente il livello prestazionale delle attività produttive regolate e legittime, in un'ottica di miglioramento continuo, per conseguire in maniera concreta (ovvero andando oltre gli slogan...) delle modalità di sviluppo industriale ed economico compatibili, sostenibili e durevoli.

A questa accezione di controllo, si affianca il controllo ispettivo e sanzionatorio che ha oggi un nuovo importante strumento applicativo offerto dalla legge 68/2015.

Anche qui le Agenzie svolgono un ruolo fondamentale. Da un lato sono l'organo tecnico su cui basare indagini, perizie, formazione di prove per il dibattimento in cui si contesteranno le nuove fattispecie di delitti introdotte nel codice penale.

Dall'altro sono protagoniste indiscusse della nuova disciplina di cui all'art. 318 bis e ss, anche qui con un duplice ruolo: come organo tecnico di supporto deputato a garantire la correttezza degli interventi (asseverazione) e, laddove è previsto dal legislatore regionale, anche come forza di polizia giudiziaria.

È necessario sviluppare un Sistema dei controlli integrato che copra entrambe queste dimensioni.

GIUSEPPE BORTONE – Direttore Generale ARPAE Emilia-Romagna

La caratteristica distintiva della Polizia giudiziaria nelle Agenzie ambientali necessita di una migliore connotazione e visibilità. È infatti ben diversa da quella degli altri UPG, in quanto spesso le attività di polizia giudiziaria delle ARPA si concentrano sugli accertamenti tecnici inoppugnabili, anche in un eventuale contraddittorio in sede giudiziaria. Tale peculiarità va sicuramente rafforzata nell'applicazione della legge 68, con particolare riferimento alle nuove fattispecie di delitto, quale ad esempio quello di "inquinamento ambientale"; riguardando reati che comportano un danno, essi presuppongono l'effettivo danneggiamento del bene protetto e quindi che l'evento lesivo sia riscontrabile e provato sul piano ambientale e naturalistico.

Solo le ARPA, e ISPRA, sono in grado di produrre tali evidenze, con più solido valore probatorio.

GIUSEPPE BATTARINO - Magistrato

*L'esempio positivo di interlocuzione tra Procure della Repubblica, Agenzie e polizie giudiziarie è quello del protocollo d'intesa sui reati ambientali sottoscritto il 18 maggio 2016 presso la Procura generale di Bologna, che ha assunto un'iniziativa di coordinamento basata sull'**art. 6 D.Lgs. 106/2006, norma dell'ordinamento giudiziario che promuove, tra l'altro, "il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale".***

Si tratta, per l'appunto, di un livello di coordinamento praticabile in concreto e corretto dal punto di vista dell'ordinamento, il cui livello superiore, finalizzato all'obiettivo dell'omogeneità nazionale, si dovrebbe collocare presso la Procura generale della Corte di cassazione.

BARBARA GATTO - Rappresentante CNA - PMI

Spicca, in questa materia, l'assenza di coordinamento tra le autorità di controllo e, di conseguenza, l'emergere di interpretazioni disomogenee delle norme che rendono incerta la vita delle imprese.

I compiti di polizia ambientale non sono assegnati a un corpo specifico e tutti i numerosi soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria o di vigilanza possono effettuare controlli con un impatto sulle imprese pesante e caotico.

La recentissima riforma delle Agenzie ambientali potrebbe rappresentare un'utile occasione per avviare una razionalizzazione dei controlli, ma da sola non basta. La CNA è disponibile ad avviare con l'ISPRA, cui spetta un ruolo centrale di coordinamento del nuovo sistema, un confronto per raggiungere le sinergie necessarie a rendere più efficaci ed efficienti i controlli.